



COMUNE DI ALIA

Provincia Regionale di Palermo

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel. 091-8210911 - fax 091-8214013

comunedialia@libero.it www.comune.alia.pa.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del reg. gen.

DATA 27 AGO. 2014

n. reg. sett. / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTSETTE del mese di AGOSTO alle ore 18.00, e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica CONVOCAZIONE, in sessione ORDINARIA/ URGENTE partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il consiglio comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
COCCHIARA	Matteo	X		SCACCIA	Giuseppe		X
SIRAGUSA	Antonino		X	ALESSANDRA	Simona	X	
DI PIAZZA	Pasquale	X		ORTOLANO	Rosolino	X	
GUCCIONE	Antonino		X	D'AMICO	Rosolino		X
GATTUSO	Salvatore		X	FATTA	Rosario	X	
DI PASQUALE	Gioacchino	X		MICELI	Lucia P.	X	
ALAIMO	Domenico		X	DITTA	Rosolino	X	
BIONDOLILLO	Antonino		X				

Presenti n. 8

Assenti n. 7

Con la partecipazione del segretario comunale D.ssa Pecoraro Maria Cristina

SOGGETTO PROPONENTE

SETTORE 2

UFFICIO TRIBUTI

Data 01-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - SVILUPPO

ECONOMICO - TRIBUTI

ORGANISMO VINCENZO GIAGGI' TI

Data _____

SINDACO/ASSESSORE _____

L'UFFICIO REDIGENTE _____

Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con l.r. n.48/1991 e successive modifiche

Parere in ordine alla

Addi 8-8-2014

Il responsabile del settore

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "2"
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Rag. Santa SIRAGUSA

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE F A V O R E V O L E

Addi 8-8-2014

Il responsabile del Settore Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "2"
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Rag. Santa SIRAGUSA



COMUNE DI ALIA

(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8214013
e-Mail: comunediaia@libero.it - www.comunedialia.it

SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

Dal Servizio Tributi viene predisposta la seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno approvare regolamenti separati per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che con deliberazione n. 130 del 25.7.2014 la Giunta Municipale ha approvato lo schema del presente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nelle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 19 articoli, che allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18.7.2014 del Ministero delle Finanze che differisce al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;

VISTI:

- la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge n. 142/90 come recepita dalla l. r. 48/91 e s.m.i.;
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10/91 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che si compone di n.19 da articoli;
3. di dare atto che l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
4. di autorizzare la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. di disporre la pubblicazione dell'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nel sito internet ufficiale dell'Ente;

7A



COMUNE DI ALIA

Provincia Regionale di Palermo

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8214013
e-mail : comudialia@libero.it www.comunedialia.it



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

Art. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

**Art. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

Art. 8 - ALIQUOTE

Art. 9 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10 - ESENZIONI

Art. 11 - VERSAMENTI

Art. 12 - DICHIARAZIONE

Art. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 14 - RIMBORSI E COMPESAZIONE

Art. 15 - ACCERTAMENTO

Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 17 - IMPORTI MINIMI

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alia dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707 e 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D. Legge n.201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n.23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alia.

Art. 2
IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 380, *lett. f)* dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art.13, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 201/2011.
2. Ai sensi del comma 380, *lett. g)* del citato art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il Consiglio Comunale può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/ 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Art.3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art.4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art.5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92.

Art.6

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

Art.7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della lettera b) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e persone;
 - b. strutture di collegamento (scale) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
5. L'Ente si riserva di accertare e verificare la veridicità di tale dichiarazione confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, o respingendo motivatamente la richiesta.

**Art.8
ALIQUEOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%.

3. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Il Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art.9

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art.11
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
4. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. n.241/1997, in 3 rate.
6. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento.
7. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
8. Gli Enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 10,00.
10. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
11. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

Art.12
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai

fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art.13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art.14

RIMBORSI E COMPESAZIONE

1. L rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €uro 10,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art.15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n.504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. L'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 de Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
7. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.

Art.16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n.296/2006.

Art.17

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo del tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

Art.18

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare vigente applicabile alla disciplina dell'imposta municipale propria.

Art.19

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

COMUNE DI ALIA

(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 ALIA – (Pa telefono 091 – 8210911 fax 091 – 8210939

E – Mail : comunediafia@libero.it www.comune.alia.pa.it

CONSIGLIO COMUNALE del 27 agosto 2014 ore 18,00 CC 70 – 2014

Seduta pubblica di prima convocazione

Sessione ordinaria

Presidente Cocchiara Matteo

Consiglieri in carica n. 15

Consiglieri Presenti n. 8

Consiglieri Assenti n.7 (Siragusa, Alaimo, Biondolillo, D'Amico, Gattuso, Guccione e Scaccia).

Segretario verbalizzante dr.ssa Pecoraro Maria Cristina

Per l'amministrazione comunale sono presenti il sindaco Todaro, l'assessore Calcara e il vice sindaco Di Pasquale che riveste contestualmente la carica di consigliere comunale.

OGGETTO: *Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U.*

E' presente in aula il responsabile del servizio tributi, sig. Guagenti Vincenzo.

Il Presidente, in prosecuzione, introduce l'argomento posto al n.7 dell'o.d.g. concernente l'oggetto. Dichiarata, quindi, aperta la discussione ed invita il responsabile del servizio ad illustrare la proposta.

Avuta la facoltà di intervento, **il consigliere Dipiazza** dà atto che i consiglieri del gruppo "ABC", resteranno in aula per mantenere il numero legale.

Alle ore 21,45 rientra in aula il consigliere Scaccia. Sono presenti n. 9 consiglieri.

Il Responsabile del servizio, sig. Guagenti illustra il regolamento; risponde alle richieste di chiarimento, dando atto in particolare dell'ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'articolo 9 del regolamento, relativa all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Ripresa la parola **il consigliere Dipiazza** chiede di estendere l'esenzione per la prima casa agli immobili dati in comodato d'uso a parenti entro il primo grado.

Il vicesindaco di Pasquale osserva che il gettito IMU deriva per il 70% dalle seconde case e sottolinea che non è intendimento dell'amministrazione equiparare la seconda casa, data in comodato d'uso a parenti entro il primo grado, all'abitazione principale perché si ridurrebbe eccessivamente l'entrata con rischio di azzerare l'entrata IMU. "È un problema politico ma anche finanziario" conclude.

Ripresa la parola **il consigliere Dipiazza** pone il problema dei residenti all'estero.

Ripresa la parola **il vicesindaco Di Pasquale** specifica che si tratta di una imposta sulla proprietà a prescindere dalla residenza.

Alle 21.55 entra in aula il consigliere D'Amico. Sono presenti n. 10 consiglieri.

Il presidente, in merito all'art. 6 relativo alle aree fabbricabili, propone di integrare il comma 1 inserendo dopo le parole " analoghe caratteristiche" le seguenti parole : "Il valore è costituito da quello venale di comune commercio determinato ogni anno dal consiglio comunale su proposta dell'ufficio tecnico, quale atto propedeutico al bilancio".

Il segretario esprime parere favorevole sul superiore emendamento.

Il presidente mette a votazione il superiore emendamento all'art.6. "Base imponibile delle aree fabbricabili"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione a scrutinio palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato , accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	10
Assenti	5 (Siragusa, Alaimo, Biondolillo, Gattuso, Guccione).
Votanti	10
Voti favorevoli	10
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Approva il superiore emendamento all'articolo 6.

Il **Presidente**, accertato che non vi sono altri interventi, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto, come sopra emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " *Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U.*", come riportata nella prima parte del presente verbale;

UDITI gli interventi;

VISTO il superiore emendamento;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.53 della legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore 2, Rag. Santa Siragusa;

Con votazione espressa a scrutinio palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati;

Presenti	10
Assenti	5 (Siragusa, Alaimo, Biondolillo, Gattuso, Guccione).
Votanti	10
Voti favorevoli	7
Voti contrari	nessuno
Astenuti	3 (Ortolano, Dipiazza e Ditta)

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U." come emendato, composto da n. 19 articoli che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Allegato "A" alla delibera C.C.
n. 40 del 27 AGO. 2014
Composta da **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dessa Maria Cristina Pecoraro



COMUNE DI ALIA

Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8214013
e-mail : comudialia@libero.it www.comunedialia.it

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 40 del 27 AGO. 2014

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

Art. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

**Art. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

Art. 8 - ALIQUOTE

Art. 9 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10 - ESENZIONI

Art. 11 - VERSAMENTI

Art. 12 - DICHIARAZIONE

Art. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 14 - RIMBORSI E COMPESAZIONE

Art. 15 - ACCERTAMENTO

Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 17 - IMPORTI MINIMI

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alia dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707 e 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D. Legge n.201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n.23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Alia.

Art. 2
IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 380, *lett. f)* dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riservato allo Stato il gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art.13, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 201/2011.
2. Ai sensi del comma 380, *lett. g)* del citato art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il Consiglio Comunale può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/ 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Art.3
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art.4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art.5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92.

Art.6

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore è costituito da quello venale di comune commercio determinato ogni anno dal consiglio comunale su proposta dell'ufficio tecnico, quale atto propedeutico al bilancio.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della lettera b) l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e persone;
 - b. strutture di collegamento (scale) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell'ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
5. L'Ente si riserva di accertare e verificare la veridicità di tale dichiarazione confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, o respingendo motivatamente la richiesta.

Art.8

ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%.

3. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Il Consiglio Comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art.9

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art.11
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
4. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. n.241/1997, in 3 rate.
6. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento.
7. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
8. Gli Enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 10,00.
10. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
11. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

Art.12
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai

fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art.13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art.14

RIMBORSI E COMPESAZIONE

1. L rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €uro 10,00 per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art.15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n.504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. L'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 de Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
7. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.

**Art.16
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n.296/2006.

**Art.17
IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo del tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

**Art.18
NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché ogni altra norma legislativa e regolamentare vigente applicabile alla disciplina dell'imposta municipale propria.

**Art.19
ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

Letto, approvato, sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. DIPAZZO ANTONIO

IL PRESIDENTE

Sig. Dr. Matteo CUCCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. PEZZARO DARI A CRISTINA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio informatico il _____ (n. _____/2014 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il messo comunale

sig. Rienzi Carmelo

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa dall'albo pretorio informatico il _____, senza opposizioni.

Il messo comunale

sig. Rienzi Carmelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, l.r. 14/1991, in data _____

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il _____ (n. _____/2014 reg. pubbl.)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state proposte opposizioni.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. _____